

# **Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)**

## **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>1</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali è modificata come segue:

*Modifica di un'espressione*

*All'articolo 1 lettere a-d "riscossi da" è sostituito con "riscossi presso".*

*Art. 1 Titolo e lett. e-h (nuovo)*

### Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti:

- a. riscossi presso i detentori di animali secondo i numeri 1-5 lettera c, nonché 6-7 dell'allegato;
- c. riscossi presso terzi secondo i numeri 5<sup>a</sup>-5<sup>c</sup> e 8 dell'allegato;
- e. riscossi presso i proprietari di animali secondo i numeri 6-7 dell'allegato;
- f. riscossi presso i servizi preposti al rilascio del passaporto di cui all'articolo 15c capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>2</sup> sulle epizootie (OFE);
- g. riscossi presso le persone che identificano gli equidi ai sensi dell'articolo 15a OFE e li riconoscono ai sensi dell'articolo 15b OFE;
- h. riscossi presso gli incaricati ai sensi dell'articolo 9a dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>3</sup> concernente la banca dati sul traffico di animali.

<sup>1</sup> RS **916.404.2**

<sup>2</sup> RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** /4255).

<sup>3</sup> RS **916.404** Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** /4255).

**Art. 3 Riscossione degli emolumenti**

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono riscossi sui marchi auricolari e, per gli animali delle specie bovina, suina ed equina, in via suppletiva sulla base delle notifiche di macellazione, secondo le tariffe di cui all'allegato.

<sup>2</sup> Gli emolumenti per i dati per il rilascio di passaporti per equidi, nonché per la loro sostituzione e per il rilascio di duplicati sono riscossi secondo le tariffe di cui all'allegato.

<sup>3</sup> Gli emolumenti per la registrazione dell'identificazione e per la registrazione del riconoscimento degli equidi (registrazione della segnalazione nonché modifica e aggiunta alla segnalazione) sono riscossi secondo le tariffe di cui all'allegato.

<sup>4</sup> Una tassa amministrativa, secondo le tariffe di cui all'allegato, è riscossa per:

- a. le notifiche mancanti, tardive e lacunose;
- b. i solleciti per pagamenti insoluti.

<sup>5</sup> I costi di spedizione dei marchi auricolari e dei passaporti per equidi sono fatturati separatamente.

<sup>6</sup> Gli emolumenti sono riscossi per l'acquisizione di dati della banca dati sul traffico di animali, secondo le tariffe di cui all'allegato.

<sup>7</sup> Il gestore della banca dati sul traffico di animali giusta l'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>4</sup> concernente la banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti su incarico dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

*Allegato n. 5 lett. c, 5<sup>a</sup>, 5<sup>b</sup>, 5<sup>c</sup>, 6 lett. d-f e 8 lett. a-b e d*

5. Emolumento per ogni animale macellato:

- c. della specie equina 5.–

5<sup>a</sup> Emolumento per i dati per il rilascio, la sostituzione e il duplicato di un passaporto per equide 30.–

5<sup>b</sup> Emolumento per la registrazione dell'identificazione degli equidi 20.–

5<sup>c</sup> Emolumento per la registrazione del riconoscimento degli equidi 20.–

6. Tassa amministrativa di cui all'articolo 3 capoverso 4 per:

- d. animali della specie equina: per ogni notifica mancante relativa al traffico di animali o al cambiamento del proprietario 5.–
- e. animali della specie equina: per ogni notifica mancante relativa all'identificazione o al riconoscimento 50.–
- f. i solleciti per pagamenti insoluti 20.–

8. Emolumenti per le consultazioni ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005<sup>5</sup>, sempre che non siano gratuite, e per

<sup>4</sup> RS **916.404** Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** /4255).

<sup>5</sup> RS **916.404** Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** /4255).

l'acquisizione e l'utilizzazione dei dati di cui all'articolo 8 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005:

- a. per i dati di base di cui al numero 1 lettera a e numero 3 lettera a dell'allegato dell'ordinanza BDTA e per il nome e l'indirizzo del detentore degli animali che teneva l'animale al momento della nascita, per ogni animale e destinatario dei dati. Richieste ripetitive riguardanti lo stesso animale e provenienti dallo stesso destinatario dei dati non sono soggette a emolumento. 0.20
- b. per i dati riguardanti le variazioni di cui al numero 1 lettere a-g e numero 3 lettere a-l dell'allegato dell'ordinanza BDTA, per ogni animale e destinatario dei dati. Richieste ripetitive riguardanti lo stesso animale e provenienti dallo stesso destinatario dei dati non sono soggette a emolumento. 0.50
- d. per i dati riguardanti le variazioni di cui al numero 2 lettere a-d dell'allegato dell'ordinanza BDTA, per ogni gruppo di animali e destinatario dei dati. 0.20

## II

La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2011).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

